

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 98 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.°13/SP/2014 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione –U.O.T. di Modica.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Modica del 11.04.2014, redatto dal T.d.P. Dott. Antonino FRASCA e T.d.P. Dott. Vincenzo DIAMANTE, relativo all'accertamento effettuato alle ore 17,00, presso l'esercizio di ristorante pizzeria bar denominato "IL MERCATO s.r.l. di Cicero Giuseppe", ad Ispica, C.so Umberto n.° 34, di Cicero Giuseppe nato a Siracusa il 28.08.1966 e residente ad Ispica in via Capri n.° 7;

Atteso che a carico del predetto Sig. **CICERO Giuseppe**, sopra generalizzato, nella qualità di legale rappresentante dell'esercizio "**Il Mercato s.r.l. di Cicero Giuseppe**" è stata accertata la violazione di cui all'art. 6 del regolamento CE n.° 852/2004 sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n.° 193/2007, per **avere omesso di aggiornare, comunicandolo all'Autorità Competente, la registrazione della DIA in possesso avendo concesso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature della propria azienda ad una ditta esterna per la preparazione di pasti per il CPSA di Pozzallo in orari non previsti nella DIA;**

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta, oltre la somma di €. 8,60 per spese procedimento;

Atteso che, la violazione è stata contestata immediatamente al Sig. Cicero Giuseppe, presente al momento della ispezione, in qualità di *legale rappresentante* dell'esercizio di ristorazione "**Il Mercato s.r.l.**", il quale non ha rilasciato nessuna dichiarazione, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.008,60, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati presso l'Autorità Amministrativa competente dal Sig. Cicero Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante dell'esercizio "**Il Mercato s.r.l.**" sito ad Ispica in via Umberto, n.° 34 con nota prot. n.° E – 0012690 del 20.06.2014;

Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Sig. CICERO Giuseppe, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 10.07.2014, alle ore 10,45;

Viste le controdeduzioni a firma dei Tecnici della Prevenzione del S.I.A.N. U.O.T. di Modica Dott. Frasca Antonino e Dott. Diamante Vincenzo, prot. n° 2267/SIAN del 14.07.2014;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. CICERO Giuseppe nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La ditta "*Il Mercato s.r.l.*" di Cicero Giuseppe, già a seguito di accertamento eseguito il 19.12.2013 è stata sanzionata con ordinanza n.° 18 del 02.04.2014 per aver violato la medesima norma come sopra contestata.

In tale circostanza, riconosciute le attenuanti, è stata applicata la sanzione minima di €500,00 con facoltà di pagamento in cinque rate mensili.

Successivamente in data 11.04.2014 è stata effettuata una nuova ispezione dai medesimi Tecnici della Prevenzione, i quali hanno accertato la medesima violazione, commessa, questa volta, nella convinzione che il cambiamento del ciclo produttivo effettuato non fosse da ritenere significativo.

Ciò viene affermato dalla Ditta sulla base di un parere reso dal proprio consulente, secondo cui "*la notifica appare necessaria per l'inizio attività, mentre nel caso specifico poteva essere sufficiente la revisione del piano di autocontrollo, dove si evince la modifica dell'orario di lavoro come di fatto riscontrato...*"

Nella fattispecie, è avvenuto che la ditta IL MERCATO, che già aveva in corso un contratto di noleggio della azienda ad altra ditta, la CLEAN SERVICE s.r.l. stipulato il 7.11.2013 per la preparazione e fornitura dei pasti alla mensa scolastica di Pozzallo, con successivo contratto, integrativo del precedente, stipulato il 14.3.2014, concedeva la medesima azienda in ore ben definite per la preparazione dei pasti agli ospiti extracomunitari del Centro di Primo Soccorso e Accoglienza di Pozzallo.

Come affermato nel rapporto ex art. 17 della legge 689/81 dei Tecnici della Prevenzione "*la Ditta IL MERCATO alla data dell'11.04.2014 era in possesso di Registrazione DIA per l'attività di Bar-Ristorante con utilizzo dei locali e delle attrezzature di proprietà ad esclusione dalle ore 9,00 alle ore 12,00...*".

"In data 14.03.2014, la ditta il Mercato stipulava con la Ditta Clean Service s.r.l. nuovo contratto di affitto per l'utilizzo degli stessi dalle ore 7,00 alle 8,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30, così modificando significativamente il ciclo produttivo delle due attività sopra richiamate".

E' innegabile quindi che è stato così modificato **nuovamente** il ciclo produttivo della ditta concedente **ed in modo significativo**, in quanto i locali e le attrezzature della Azienda vengono utilizzati nelle ore e nei giorni in cui non vi si svolgeva alcuna attività o comunque attività con diversa finalità e diversi destinatari. Infatti, mentre prima si preparavano e confezionavano solo pasti per la mensa scolastica, dopo il nuovo contratto integrativo con la Clean Service si svolge attività di catering per il CPSA di Pozzallo.

Pertanto, non può che riconoscersi fondata la violazione contestata, sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 06.11.2007 n.° 193 per la mancata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP della variazione, trattandosi, come detto, di variazione senz'altro significativa perché modifica sia il ciclo produttivo che la tipologia della attività e dei destinatari della stessa.

Non si può fare a meno di riconoscere, altresì, la **reiterazione** della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/81, trattandosi di violazione della stessa norma e della stessa indole, commessa tra l'altro a distanza di poco tempo dalla prima.

La sanzione, pertanto, non può che essere applicata ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. e) del regolamento aziendale, atteso che il fatto è avvenuto il 14.03.2014, allorquando è stato stipulato il contratto con la Clean Service, ed è stato accertato il 14.4.2014 dopo la notifica avvenuta il 04.04.2014 dell'ordinanza n.° 12 del 02.04.2014 riguardante violazione analoga.

Ciò avrebbe dovuto suggerire la tempestiva comunicazione della modifica della variazione per non incorrere nella nuova violazione accertata.

In considerazione degli effetti della crisi economica che colpisce tutte le aziende si accoglie la richiesta di rateazione avanzata in sede di audizione nella misura di non più di dodici rate mensili.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **CICERO Giuseppe**, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di € 1.500,00 (*euro millecinquecento/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. e) del Regolamento Aziendale (**si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%**);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.566,00 (euro millecinquecentosessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **CICERO Giuseppe**, nato a Siracusa il 28.08.1966 e residente ad Ispica in via Capri n.° 7 in qualità di legale rappresentante dell'esercizio “Il Mercato s.r.l.”

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;


- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

E' altresì concessa la rateazione (siccome richiesta) per un numero di rate non superiore a dodici. In tal caso, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 e sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, 23/07/2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aritò



4

